

**CODICE DI COMPORTAMENTO  
PER I MEMBRI DEL DIRETTORIO**

## Art. 1

### *Principi di carattere generale*

1. I membri del Direttorio conformano la propria condotta ai principi contenuti nel presente codice e a quelli cui siano tenuti in relazione agli incarichi eventualmente ricoperti.

2. Nell'assolvimento delle funzioni si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione e non hanno riguardo ad interessi personali.

3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e dell'importanza dei propri compiti e responsabilità, si comportano in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione della Banca d'Italia e la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della stessa.

## Art. 2

### *Indipendenza e imparzialità*

1. I membri del Direttorio assumono le proprie decisioni respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e ispirandosi a criteri di trasparenza.

2. I membri del Direttorio operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività della Banca rapporti tali da poter compromettere la loro indipendenza di giudizio o comunque tali da vulnerare la loro imparzialità.

## Art. 3

### *Doni e altre utilità*

1. I membri del Direttorio non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall'attività della Banca, che eccedano il valore di 50 Euro. Regali di valore superiore sono restituiti oppure devoluti alla Banca.

2. I membri del Direttorio accettano inviti a convegni, seminari e simili, ove la partecipazione non sia in contrasto con l'interesse dell'Istituto. Per la partecipazione a tali eventi non accettano denaro o altre utilità ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui queste siano riconosciute agli altri partecipanti.

Art. 4  
*Incarichi esterni*

1. I membri del Direttorio assumono incarichi esterni che non abbiano alcun impatto negativo sull'assolvimento dei loro doveri e non comportino danno alcuno all'immagine della Banca.

2. Gli incarichi esterni svolti durante il mandato sono comunicati con cadenza annuale al Consiglio Superiore.

3. I compensi eventualmente percepiti in relazione ad attività ed incarichi svolti nel corso del mandato vengono riversati alla Banca, salvo diversa determinazione del Consiglio Superiore.

Art. 5  
*Conflitto d'interessi*

1. I membri del Direttorio evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interessi, anche solo apparenti.

2. Si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari e non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°. Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Situazioni di potenziale conflitto d'interessi vengono portate a conoscenza degli altri membri del Direttorio, fermo restando quanto previsto all'art. 10.

Art. 6  
*Riservatezza*

1. I membri del Direttorio osservano il massimo riserbo su tutte le notizie e informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

2. Non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dalla Banca e comunicati formalmente alle parti.

3. Non utilizzano né diffondono informazioni riservate e privilegiate al fine di trarre vantaggio per essi stessi o per altri, anche successivamente alla cessazione del loro mandato.

Art. 7  
*Investimenti finanziari*

1. I membri del Direttorio non effettuano operazioni finanziarie private in:

- strumenti finanziari di emittenti vigilati dalla Banca d'Italia (salvo le azioni della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia), dal Meccanismo Unico di Vigilanza e dall'IVASS;
- strumenti finanziari di emittenti sorvegliati dalla Banca d'Italia o dei loro controllanti;
- organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in tali strumenti finanziari.

2. I membri del Direttorio sono soggetti all'obbligo di segnalazione successiva al Consiglio Superiore, entro trenta giorni, delle operazioni finanziarie private di natura critica non comprese nel divieto di cui al paragrafo 1. Un'operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia o possa essere percepita come strettamente collegata all'esercizio delle funzioni della Banca. Si considerano comunque operazioni finanziarie private di natura critica le seguenti tipologie:

- a) operazioni in azioni e obbligazioni emesse da società finanziarie stabilite nell'Unione;
- b) operazioni in valuta, operazioni su oro, negoziazione di titoli governativi dell'area dell'euro;
- c) operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro un mese;
- d) operazioni in azioni e obbligazioni *corporate* oggetto di investimento da parte della Banca;
- e) operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari elencati nelle lettere da a) a d) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in strumenti finanziari di cui alle lettere a), b) e d).

3. I membri del Direttorio sono soggetti all'obbligo di segnalazione successiva al Consiglio superiore, su base semestrale, delle operazioni in strumenti finanziari quotati ed in organismi di investimento collettivo, diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, che eccedano in via complessiva la soglia di 60.000,00 euro.

4. Non sono soggetti alle limitazioni e agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti paragrafi gli investimenti realizzati conferendo pieni poteri di gestione a un soggetto terzo e con modalità tali da escludere che il beneficiario abbia conoscenza dell'oggetto dell'investimento.

5. All'atto dell'insediamento, ovvero successivamente in caso di acquisizione in forza di successione ereditaria, donazione, mutamento dello stato di famiglia, i membri del Direttorio segnalano al Consiglio superiore le attività finanziarie detenute di cui ai paragrafi 1 e 2. Le eventuali operazioni di dismissione non sono soggette al divieto di cui al paragrafo 1 e sono segnalate al Consiglio Superiore.

#### Art. 8

##### *Continuazione dei doveri*

1. I membri del Direttorio, fino a 12 mesi successivi alla cessazione del loro mandato, evitano ogni conflitto d'interesse che possa derivare da qualunque nuova attività privata o professionale e si attengono alle disposizioni di legge in materia.

2. La sussistenza del conflitto d'interessi e la durata dell'incompatibilità vengono valutate dal Comitato Etico del Consiglio Superiore anche ai fini di eventuali riduzioni del periodo di cui al comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8, paragrafi da 1 a 4, del codice di condotta per i membri del Supervisory Board della Banca centrale europea.

#### Art. 9

##### *Nucleo di valutazione*

1. Presso la Consulenza Legale opera un Nucleo di valutazione per l'esame delle questioni concernenti l'applicazione del presente codice, e per il rilascio di pareri su richiesta del Consiglio superiore o di membri del Direttorio.

#### Art. 10

##### *Vigilanza sull'applicazione del codice*

1. La vigilanza sul rispetto del presente codice di comportamento è demandata al Consiglio superiore.

2. I membri del Direttorio collaborano con il Consiglio superiore con riguardo alle attività di verifica sul rispetto degli obblighi in materia di investimenti finanziari e riferiscono in ordine a fatti e situazioni che li riguardano che possano vulnerare, anche solo in apparenza, l'indipendenza e l'imparzialità dell'Istituto nonché in ordine alle iniziative assunte in proposito.

3. In tali occasioni il Consiglio superiore viene informato degli eventuali pareri resi dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 9.